

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 9 luglio 2003, n. 10779.

(Conferma App. Campobasso 16 ottobre 2000).

È ineleggibile il componente del c.d.a. di una s.p.a. a capitale maggioritario dell'ente.

Al fine della rimozione della causa di ineleggibilità è necessaria la tempestiva e formale presentazione delle dimissioni, non la mera astensione di fatto dalle funzioni.

Omissis.

4.1. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981.

Il ricorrente deduce che detta norma debba ritenersi inapplicabile ai componenti dei consigli di amministrazione di una società azionaria al cui capitale sociale partecipi la Regione e, conseguentemente che non sussista la causa di ineleggibilità denunciata dal ... e rilevata dalla Corte di Appello.

Il motivo è infondato.

È preliminare la precisazione, rispetto alla tesi della "incompatibilità" svolta dal difensore del ricorrente nella discussione del ricorso, che quella prevista dall'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 per "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia e del comune" è causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

La decisione della Corte di merito, nel senso della sussistenza in capo al ... e con riferimento alla sua qualità di componente il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della S.p.a. ... (società azionaria il cui capitale era posseduto in quota maggioritaria dalla regione ...), è giuridicamente corretta e conforme ai principi già affermati da questa Corte (v. le sentenze n. 1992 del 2000, n. 8606 del 1997 e n. 10701 del 1993, puntualmente richiamate dalla Corte di merito, nel senso che "l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale configura la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente" non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ. come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale di amministrazione - alla elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa".

4.2. Nell'ordine logico - giuridico, dev'essere ora disaminato il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 in relazione alla dedotta circostanza che esso ricorrente ebbe a presentare, in data 10.10.2001, quindi in epoca precedente la presentazione delle candidature, fissata per il giorno 13.10 successivo, una richiesta di collocamento in aspettativa con decorrenza 11.10.2001 "per motivi politici, ai sensi e per gli effetti della legge n. 154-1981 in quanto egli intendeva presentare la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative".

La censura è svolta nel senso che "erroneamente la Corte di merito ha contestato che con la richiesta di aspettativa esso ... non avesse espresso la volontà di abdicare all'incarico" dovendo invece intendersi, secondo l'assunto (pag. 45 del ricorso), che "lo strumento dell'aspettativa - per essere uno di quelli indicati dalla disposizione di legge e per essere concedibile anche in deroga ai vari ordinamenti - aveva idoneità astratta ed efficacia immediata a rimuovere il pericolo di inquinamento della contesa elettorale".

Segue nell'esposizione della tesi, l'affermazione che "il precetto ha valore non per quello che è, ma per quello che appare ai consociati" - affermazione la cui infondatezza di principio risulta immediatamente evidente al solo rilievo della sua capacità di mettere in crisi l'intero ordinamento giuridico, se le disposizioni di legge dovessero intendersi vincolanti in quel senso e in quel significato che appare ai consociati.

Il motivo è privo di fondamento giuridico.

La circostanza che nel testo del secondo comma dell'art. 2 cit. nella indicazione delle diverse ipotesi di cessazione delle funzioni idonee a rimuovere le cause di ineleggibilità previste dai nn. da 1) a 11) del primo comma, risultino accomunati istituti e situazioni giuridiche diverse, quali le dimissioni, il trasferimento, la revoca dall'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa, è del tutto irrilevante atteso che proprio per essere unica la disposizione della legge per tutte quelle cause di ineleggibilità specificamente indicate, ciascuna ipotesi di eliminazione degli effetti della causa di ineleggibilità dev'essere necessariamente correlata alla specificità della causa di ineleggibilità alla quale essa possa effettivamente riferirsi in vista ed in funzione dell'effetto voluto dalla legge: la

rimozione tempestiva della situazione di turbativa o inquinamento elettorale nei confronti dei candidati all'elezione. E dunque i singoli istituti e le varie situazioni giuridiche indicate dalla norma non possono ritenersi equipollenti l'una all'altra, nel senso che indifferentemente l'uno o l'altra sia idonea a rimuovere la causa di ineleggibilità che in concreto e per uno specifico caso possa configurarsi.

Altro rilievo è che non alla manifestazione di volontà di "abdicare all'incarico" da parte del soggetto che voglia presentare la candidatura alle elezioni la norma dell'art. 2 cit. attribuisce rilevanza bensì alla effettiva rimozione della causa di ineleggibilità.

Ora, la Corte di merito ha ritenuto che a) la richiesta di aspettativa per motivi elettorali non possa ritenersi equipollente, in relazione alla causa di ineleggibilità di cui al n. 10 dell'art. 2, alla comunicazione delle dimissioni, esprimendo essa non la volontà del richiedente di abdicare all'incarico quanto, piuttosto, quella di mantenerlo; b) che detta richiesta di aspettativa non soltanto non sia prevista per gli amministratori delle società per azioni ma si riveli pure incompatibile con la disciplina codicistica che impone la sostituzione (art. 2386 c.c.) degli amministratori che vengano a mancare o cessino dalle funzioni, onde se si ammettesse l'aspettativa, l'amministratore non sarebbe sostituibile.

Al di là delle pur corrette argomentazioni del giudice di merito, è sufficiente rilevare la correttezza del giudizio circa la non equiparabilità, con riferimento alle funzioni svolte dal ... di amministratore della ... S.p.a., delle dimissioni alla richiesta di aspettativa - che è condizione tipica del dipendente pubblico e che va dunque riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che la norma dell'art. 2 cit. considera appunto in relazione ad esso.

Unico mezzo, dunque, attraverso il quale il ... avrebbe potuto rimuovere la causa di ineleggibilità in cui egli versava in conseguenza della sua qualità di componente il consiglio di amministrazione della Soc. ... era la tempestiva - nel termine indicato dalla legge - e formale presentazione delle dimissioni, a nulla rilevando, peraltro, l'astensione di fatto dall'esercizio, all'interno del consiglio di amministrazione, delle attività connesse al mandato di amministratore.

La Corte di merito si è attenuta, anche per il riferimento al momento di operatività delle dimissioni, alle pronunce di questa Corte n. 2490 del 2000 e n. 6854 del 1997 nelle quali è espresso il principio della integrale applicazione dell'art. 2385 c.c. (l'amministratore di società partecipata dall'ente locale - o dalla Regione - cessa dalla carica, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità connessa a tale sua carica, al momento in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni "se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"). E da tali pronunce non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie.

Omissis.